



STATUTO

Art. 1

- 1.1 In conformità alla legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 18 in data 19/04/1988, su iniziativa del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con sede in Milano, del CENSIS con sede in Roma e del Comune di Courmayeur, qui di seguito chiamati enti fondatori, è costituita la "FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE SU DIRITTO SOCIETÀ E ECONOMIA" con sede in Courmayeur.
- 1.2 Ad ogni effetto la Regione Autonoma Valle d'Aosta è considerata ente fondatore.

Art. 2

- 2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha lo scopo principale di promuovere, sviluppare, coordinare, principalmente a Courmayeur, le ricerche, gli studi, le sperimentazioni, gli incontri per approfondire e diffondere la conoscenza dei temi giuridici ed economici nella società contemporanea con particolare riguardo ad un'ottica internazionale.
- 2.2 Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo, organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, congressi, incontri, mostre, manifestazioni, potrà promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui, potrà organizzare conferenze, corsi seminari, curare la costituzione e conservazione di archivi, curare le pubblicazioni sui risultati degli studi, ricerche e della sua attività, istituire o sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni.

Art. 3

- 3.1 Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dalla Regione Valle d'Aosta e dagli altri enti fondatori, nella misura minima di 200 milioni con le modalità indicate nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi da loro deliberati.
- 3.2 Il patrimonio è costituito:
- da beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai fondatori;
 - dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;

- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5

Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato di Revisione;
- Il Comitato Scientifico.

Art. 6

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui tre nominati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, uno dal Comune di Courmayeur e uno congiuntamente dal CNPDS e dal CENSIS.
- 6.2 I rappresentanti di designazione regionale non devono essere in numero inferiore al 51% dei componenti dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 6.3 Qualora uno dei rappresentanti cessasse dalla carica, provvederà alla sua sostituzione, entro 60 giorni, l'ente che aveva provveduto alla precedente nomina.

Art. 7

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente fra i componenti nominati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ed un Vice – Presidente, i quali durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
- 7.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Direttore, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 7.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice – Presidente.
- 7.5 Nei casi di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati

Art. 8

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- 8.2 In particolare:
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo, nonché una relazione da trasmettere al Consiglio regionale in cui si illustri l'attività svolta.

Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

- predispone e approva i piani di lavoro della Fondazione;
- delibera su proposta del Comitato Scientifico i programmi di attività della Fondazione tenuto conto dei limiti degli stanziamenti di bilancio approvati
- delibera i regolamenti;
- delibera, sulle domande degli enti che aspirino a diventare membri successivamente alla costituzione della Fondazione;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati, nazionali o internazionali;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla nomina della metà dei componenti il Comitato Scientifico;
- provvede alla nomina del Segretario Generale e del Direttore;
- provvede alla nomina di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso previsto dal successivo art. 14;
- provvede alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Courmayeur;
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli spettanti per statuto.

Art. 9

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.
- 9.2 Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Presidente del Comitato Scientifico.
- 9.3 La convocazione deve essere fatta con invito scritto almeno venti giorni prima, con l'indicazione delle materie da trattare.
- 9.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, quando il presente statuto non richiede maggioranze qualificate.
- 9.5 Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo, il Presidente del Comitato Scientifico, il Segretario Generale, che assolve alle funzioni di Segretario del Consiglio stesso, e il Direttore, anche egli con voto consultivo.
Il Consiglio di Amministrazione, ove, lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.
- 9.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza a condizione che a tutti i partecipanti

sia consentito in tempo reale di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti.

Art. 10

- 10.1 Il Comitato Scientifico è composto da almeno diciotto componenti, oltre il Presidente della Fondazione. La metà dei componenti del Comitato Scientifico è designata dal Consiglio regionale, l'altra metà è designata dal CENSIS e dal CNPDS tra le personalità italiane e straniere distinte nei campi di attività indicati nell'art. 2;
- 10.2 I componenti il Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
- 10.3 I componenti il Comitato Scientifico vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del quinquennio. Qualora cessasse dalla carica un rappresentante nominato dalla Regione, il Consiglio regionale provvederà alla designazione per la sua sostituzione entro sessanta giorni, qualora cessasse un componente designato dal CENSIS e CNPDS, gli stessi enti provvederanno alla nuova designazione nello stesso tempo.
- 10.4 Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dal Comitato medesimo fra i componenti designati dal CNPDS e dal CENSIS.
- 10.5 Il Comitato Scientifico può nominare, altresì, al suo interno uno o più Vice-Presidenti che sostituiscono, anche con facoltà disgiunte tra loro, il Presidente del Comitato per il caso di impedimento di questi.

Art. 11

- 11.1 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione o del Comitato Scientifico lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
- 11.2 Il Comitato Scientifico:
- sovrintende alle attività scientifiche della Fondazione e determina i programmi di attività da sottoporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione
 - formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività.
 - esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
 - esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
 - esprime il suo parere sulla formazione di commissioni che erogano premi, borse, finanziamenti di cui all'art. 1 nonché sul finanziamento totale o parziale di pubblicazioni.
- 11.3 Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono assunte validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
- 11.4 Il Presidente può richiedere che sui programmi di attività venga ammesso un voto anche per corrispondenza per i componenti residenti all'estero o che si trovano fuori dall'Italia per motivi di lavoro: in tal caso la proposta deve essere approvata a maggioranza dei tre quinti dei corrispondenti.

Art. 12

- 12.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione vincolante della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Egli collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
- 12.2 Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.
- 12.3 Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente

Art. 13

- 13.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.2 Il Direttore predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al parere del Comitato Scientifico e necessariamente da sottoporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione e collabora con il Presidente e il Segretario Generale alla loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.3 Il Direttore è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.
- 13.4 Il Direttore coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che benefichino di contributi o borse dalla Fondazione.

Art. 14

- 14.1 Il Comitato di Revisione è composto di tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui uno d'intesa con il Comune di Courmayeur e uno dal CENSIS e dal CNPDS di concerto fra di loro e, qualora il concerto non venisse raggiunto, dal Consiglio di Amministrazione convocati dal Presidente della Fondazione, nonché da due membri supplenti, uno dei quali nominato dal Consiglio regionale. I componenti del Comitato di Revisione designati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta non devono essere inferiori al 50% dei suoi componenti.
- 14.2 Il Comitato di Revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
- 14.3 Il Comitato di Revisione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 15

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 16

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali sarà effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 17

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.18

- 18.1 La Fondazione ha la durata fino al 31 dicembre 2040, salvo proroghe decise dagli enti fondatori.
- 18.2 Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 28 primo comma Codice Civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi del secondo comma dell'art. 28 Codice Civile.
- 18.3 In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti della Regione sarà devoluta alla Regione stessa, la restante parte sarà devoluta al Comune di Courmayeur.
- 18.4 Nel caso si addivenisse per qualche motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 19

- 19.1 Gli enti fondatori potranno recedere ad nutum dalla fondazione.
- 19.2 La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo e agli altri enti fondatori ed avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; diversamente, il recesso avrà efficacia con lo scadere dell'anno successivo.
- 19.3 Il recesso è in ogni caso subordinato al versamento delle elargizioni o contributi o alla consegna di altro bene mobile o immobile che l'ente recedente abbia già deliberato, nel corso dell'anno, di destinare alla Fondazione stessa.
- 19.4 Gli enti fondatori che recedono non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio della Fondazione.
- 19.5 I componenti di tutti gli organi della Fondazione, designati dall'ente che recede, decadranno automaticamente dalla loro carica.

Art. 20

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, quando applicabili, le vigenti disposizioni di legge.